



PROVINCIA DI COMO

ECOLOGIA E AMBIENTE

Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367 fax 031.230.383

Servizio Rifiuti

Tel. 031/230.400

Referente: Servizio Rifiuti

Prot. 30101

Como, 28 giugno 2005

Oggetto: QUESITO INERENETE LA NORMATIVA DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DA ATTIVITÀ ARTIGIANALI: ACCONCIATURA ED ESTETICA. RETTIFICA.

RACCOMANDATA A.R.

Spettabile

CNA

Confederazione Nazionale Artigiani
di Como

Viale Innocenzo XI, 70

22100 - COMO

Spettabile

Confartigianato Imprese Como

Viale Roosevelt, 15

22100 - COMO

Spett.le

Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio

Ufficio Legislativo

Via Cristoforo Colombo 44

00147 - ROMA

c.a. Dott.sa Aurelia Fonda

Con riferimento ai contenuti della nota di questa Provincia prot. 2441 del 24/02/2005 e a rettifica della stessa, a seguito dei colloqui intercorsi con gli uffici del Ministero dell' Ambiente, con la presente si comunica che, ai fini di una corretta e cautelativa modalità di gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo ex DPR 254/2003, derivanti da attività di estetica, acconciatura e similari, occorre attenersi ai contenuti delle note del Ministero dell' Ambiente che si allegano in copia.

Quanto sopra in attesa di un riscontro, quale interpretazione di legge univoca, ai quesiti posti da questa Provincia con nota prot. 18838 del 16/05/2005.

Questa Amministrazione rimane comunque a vostra disposizione per ogni chiarimento riteniate opportuno.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Franco Binaghi)



*Al Capo dell'Ufficio Legislativo
del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
UL/2003/8408*

12 NOV. 2003

Al Responsabile
Uff. Ambiente Sicurezza Territorio
Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e
Media Impresa
via G.A. Guattani 13
00161 Roma

Oggetto: Chiarimenti D.P.R. 15 luglio 2003 n 254, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n 179" e attività di estetica

Con riferimento alla nota pervenuta a questo Ministero, prot. n° 58/03/TC/mgc, in cui si chiedeva se gli strumenti utilizzati nel corso dell'attività di estetica e similari, anche se visivamente non sporchi di sangue, dovessero essere considerati pericolosi a rischio infettivo, si comunica quanto segue.

I taglienti monouso quali aghi, lamette, rasoi, provenienti dall'attività di estetica e similari, se utilizzati sulla cute, sono da considerarsi per definizione venuti a contatto con il derma, riccamente vascolarizzato, e quindi pericolosi a rischio infettivo.

Si veda infatti l'Allegato I del citato D.P.R. 15 luglio 2003 n 254, punti 2 e 2 bis; i taglienti, quali ad esempio aghi, siringhe, lame, rasoi, bisturi monouso, sono classificati pericolosi a rischio infettivo; vengono considerati non pericolosi solamente i taglienti inutilizzati.

D'altra parte l'implementazione nei Regolamenti locali di Igiene, relativamente alle attività di estetica e similari, del monouso, trova la sua motivazione nel prevenire e ridurre le infezioni a trasmissione parenterale inapparente, veicolate appunto da tali taglienti.

Risulta perciò ugualmente necessario, a garanzia della tutela degli operatori del settore e dell'ambiente, che tali rifiuti taglienti, **qualora utilizzati nel corso della citata attività**, siano appunto smaltiti con le adeguate precauzioni, come appunto disposto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n 254.

Cons. Claudio Iafolla



*Il Capo dell'Ufficio Legislativo
del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
UC/2004/HFH8.*

16 GIU. 2004

Al Segretario Generale
Confartigianato
Via S. Giovanni in Laterano 152
00184 Roma

Oggetto: D.P.R. 15 luglio 2003 n 254, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n 179"

Con riferimento a quanto rappresentato nella nota in data 27 maggio 2004, in cui si chiedeva se gli strumenti utilizzati nel corso dell'attività di estetica e similari, anche se visivamente non sporchi di sangue, dovessero essere considerati pericolosi a rischio infettivo, si comunica quanto segue.

I taglienti monouso quali aghi, lamette, rasoi, provenienti dall'attività di estetica e similari, se utilizzati sulla cute, sono da considerarsi per definizione venuti a contatto con il derma, riccamente vascolarizzato, e quindi contaminati da sangue e di conseguenza, ai sensi del citato D. P. R., pericolosi a rischio infettivo.

Infatti l'Allegato I del citato D.P.R. 15 luglio 2003 n 254, punti 2 e 2 bis, classifica i taglienti, quali aghi, siringhe, lame, rasoi, bisturi monouso, pericolosi a rischio infettivo; per contro vengono considerati non pericolosi solamente i taglienti inutilizzati.

D'altra parte l'implementazione del monouso nei Regolamenti locali di Igiene, concernenti le attività di estetica e similari, trova la sua motivazione nel prevenire e ridurre le infezioni a trasmissione parenterale inapparente, veicolate appunto da tali taglienti.

Risulta perciò ugualmente necessario, a garanzia della tutela degli operatori del settore e dell'ambiente, che tali rifiuti taglienti, **qualora utilizzati nel corso della citata attività**, siano appunto gestiti come rifiuti pericolosi a rischio infettivo, come appunto disposto dal D.P.R 15 luglio 2003 n 254.

Per quanto riguarda poi l'esonero di alcuni adempimenti amministrativi, si ricorda che il citato D.P.R. all'articolo 4 comma 4 prevede al fine della semplificazione delle procedure la possibilità che siano stipulati accordi di programma tra le regioni e i soggetti privati interessati.

Cons. Claudio Iafolla